

# COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ



## REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE

approvato con atto di C.C. n. 18 del 29.07.2020

*in vigore dal 1° gennaio 2020*

# Indice

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento .....	3
Articolo 2 - Regolamenti specifici .....	3
Articolo 3 - Pubblicità, informazione e rapporti con il cittadino .....	3
Articolo 4 - Chiarezza e trasparenze disposizioni tributarie .....	3
<b>TITOLO II - ENTRATE COMUNALI.....</b>	<b>4</b>
Articolo 5 - Individuazione delle entrate.....	4
Articolo 6 - Aliquote, tariffe e prezzi .....	4
Articolo 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni .....	4
Articolo 8 - Disposizioni in materi di differimento dei termini per i versamenti .....	4
Articolo 9 - Rimessione in termini .....	5
Articolo 10 - Compensazione di debiti e crediti tributari.....	5
Articolo 11 - Accollo debiti tributari .....	5
<b>TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE .....</b>	<b>6</b>
Articolo 12 - Forme di gestione delle entrate .....	6
Articolo 13 - Soggetti responsabili.....	6
Articolo 14 - Attività di controllo delle entrate .....	6
Articolo 15 - Poteri ispettivi .....	7
Articolo 16 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di modica entità .....	7
Articolo 17 - Misura degli interessi .....	7
Articolo 18 - Transazione di crediti .....	7
Articolo 19 - Abbandono del credito .....	7
Articolo 20 - Rimborsi .....	8
<b>TITOLO IV - RISCOSSIONE .....</b>	<b>9</b>
Articolo 21 - Forme della riscossione.....	9
Articolo 22 - Riscossione diretta .....	9
Articolo 23 - Ravvedimento .....	9
Articolo 24 - Rateizzazioni.....	10
Articolo 25 - La gestione delle inesigibilità .....	11
<b>TITOLO V - STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO.....</b>	<b>12</b>
Articolo 26 - Strumenti deflattivi .....	12
<b>Capo 1 - Interpello .....</b>	<b>12</b>
Articolo 27 - Principi generali.....	12
Articolo 28 - Ambito di applicazione .....	12
Articolo 29 - Richiesta di interpello .....	13
Articolo 30 - Adempimenti dell'Ufficio.....	13
Articolo 31 - Efficacia della risposta alla richiesta di interpello.....	14
<b>Capo 2 - Autotutela.....</b>	<b>14</b>
Articolo 32 - Principi generali. ....	14
Articolo 33 - Esercizio dell'autotutela .....	14
Articolo 34 - Ipotesi di annullamento d'ufficio .....	15
Articolo 35 - Procedimento.....	15
<b>Capo 3 - Accertamento con adesione.....</b>	<b>15</b>
Articolo 36 - Introduzione istituto .....	15
Articolo 37 - Ambito di applicazione .....	15

Articolo 38 - Competenza.....	16
Articolo 39 - Avvio del procedimento.....	16
Articolo 40 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio .....	16
Articolo 41 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	17
Articolo 42 - Atto di accertamento con adesione .....	17
Articolo 43 - Perfezionamento della definizione.....	17
Articolo 44 - Effetti della definizione .....	17
Articolo 45 - Riduzione della sanzione .....	18
Articolo 46 - Conciliazione giudiziale .....	18
<b>Capo 4 - Reclamo e mediazione .....</b>	<b>18</b>
Articolo 47 - Introduzione istituto .....	18
Articolo 48 - Effetti .....	18
Articolo 49 - Competenza .....	19
Articolo 50 - Valutazione.....	19
Articolo 51 - Perfezionamento e sanzioni .....	19
<b>TITOLO VI - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....</b>	<b>21</b>
Articolo 52 - Attività di accertamento .....	21
Articolo 53 - Sanzioni tributarie.....	21
Articolo 54 - Riduzione delle sanzioni.....	21
Articolo 55 - Avviso di accertamento esecutivo.....	21
Articolo 56 - Avvio della riscossione coattiva.....	22
Articolo 57 - Costi del procedimento di riscossione.....	22
Articolo 58 - Adempimento dell'obbligazione tributaria mediante la cessione di beni immobili.....	22
<b>TITOLO VII - CONTENZIOSO .....</b>	<b>24</b>
Articolo 59 - Costituzione in giudizio .....	24
Articolo 60 - Rappresentanza dell'Ente in giudizio .....	24
Articolo 61 - Incarico a professionisti esterni .....	24
<b>TITOLO VIII - NORME FINALI .....</b>	<b>25</b>
Articolo 62 - Concessionari della riscossione .....	25
Articolo 63 - Decorrenza e validità .....	25
Articolo 64 - Disciplina transitoria .....	25

# Titolo I - Disposizioni generali

## *Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nelle norme statali.
2. La finalità del regolamento è introdurre nell'ordinamento delle entrate, anche tributarie, del Comune una serie di istituti che mirano ad instaurare con i cittadini rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, nel rispetto dei principi stabiliti con la Legge 212/2000 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
3. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto, nel regolamento di contabilità nonché delle norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno.

## *Articolo 2 - Regolamenti specifici*

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
2. I regolamenti delle singole entrate devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei cittadini adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali al riconoscimento di un trattamento più favorevole.

## *Articolo 3 - Pubblicità, informazione e rapporti con il cittadino*

1. Il Comune di Ponte San Nicolò assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative, delle circolari e delle risoluzioni di carattere generale, emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali cui fanno capo le singole entrate; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Al fine di limitare il potenziale contenzioso e facilitare gli adempimenti nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune assicura al cittadino, su richiesta dell'interessato, il servizio per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sull'eventuale diritto al rimborso. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.
4. Il servizio è svolto in forma gratuita. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite e alla documentazione presentata dal contribuente.

## *Articolo 4 - Chiarezza e trasparenza disposizioni tributarie*

1. Il Consiglio Comunale può adottare provvedimenti di interpretazione autentica in materia tributaria solo in casi eccezionali, in conformità al disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 concernente le attribuzioni dei Consigli Comunali. Le disposizioni di interpretazione autentica dovranno essere qualificate come tali.

## **Titolo II - Entrate Comunali**

### ***Articolo 5 - Individuazione delle entrate***

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### ***Articolo 6 - Aliquote, tariffe e prezzi***

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. La determinazione delle aliquote e delle tariffe tributarie e relative detrazioni e riduzioni nonché dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi compete all'Organo competente nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, ferme restando le disposizioni previste nel citato D.Lgs. 267/2000 nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti.
3. In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Qualora le deliberazioni relative al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

### ***Articolo 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni***

1. L'organo comunale competente provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente o di altre deliberazioni a carattere cogente e che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. È fatta salva, comunque, l'applicazione degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000.

### ***Articolo 8 - Disposizioni in materi di differimento dei termini per i versamenti***

1. Ai termini di pagamento delle entrate comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti salvo quanto previsto nei seguenti commi.
2. Nel caso di decesso del soggetto passivo avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare i versamenti tributari in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

3. Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
5. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo potrà essere disposto solo dopo la richiesta del Comune e la conferma da parte del Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento
6. Al fine di razionalizzare e semplificare il procedimento del versamento dei tributi, la Giunta Comunale può altresì autorizzare il differimento del pagamento di un'entrata comunale qualora norme di legge prevedano lo spostamento del termine di approvazione del bilancio di previsione in data successiva al termine di pagamento previsto. Tale termine non può essere superiore a 60 giorni da quello fissato dalla legge per l'approvazione del documento contabile.

### *Articolo 9 - Rimessione in termini*

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

### *Articolo 10 - Compensazione di debiti e crediti tributari*

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale, secondo le norme che seguono.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi o del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, non oltre 10 gg. dalla scadenza del pagamento, una comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
  - c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta e per tributo;
  - d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
4. Si applicano alla suddetta comunicazione, in quanto obbligo informativo da parte del contribuente, le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la comunicazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
7. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

### *Articolo 11 - Accollo debiti tributari*

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.
2. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante. In caso di violazione, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato

## **Titolo III - Gestione delle Entrate**

### *Articolo 12 - Forme di gestione delle entrate*

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La forma di gestione mediante affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini e deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

### *Articolo 13 - Soggetti responsabili*

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i Dirigenti o i funzionari dei tributi nominati, al quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Servizio medesimo.
2. Il Responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria e riscossione coattiva.
3. Le liste di carico vengono compilate sulla base dei dati forniti dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, il Responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

### *Articolo 14 - Attività di controllo delle entrate*

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.
4. I Responsabili di cui al comma 1, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, anche se suscettibili di prova contraria, debbono invitare il soggetto debitore a fornire entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.
5. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'art. 12 della Legge 212/2000, recante "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali".
6. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
7. Ai fini del potenziamento del servizio tributi del Comune nonché per migliorare l'efficienza e l'efficacia, la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge, e nel rispetto degli istituti contrattuali previsti nei vigenti C.C.N.L. può istituire un apposito fondo, rapportato ai risultati raggiunti nonché all'ammontare dell'evasione recuperata, per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, alla cui liquidazione provvederà il Dirigente del servizio tributario con proprio atto,.

### ***Articolo 15 - Poteri ispettivi***

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

### ***Articolo 16 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di modica entità***

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il tributo non è dovuto dal debitore o il rimborso del tributo non è disposto dal Comune.
2. Sono fissati i seguenti limiti di esenzione di imposta, intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità:

- Imposta Municipale Propria (IMU)	euro 10,00
- Imposta comunale sulla pubblicità	euro 10,00
- TASI	euro 10,00
- TARI	euro 10,00
- Tosap permanente	euro 10,00
- Diritti pubbliche affissioni	euro 3,00
- Tosap temporanea	euro 3,00
- TARI giornaliera	euro 3,00
3. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissati al precedente comma 2. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.
4. Per le altre entrate i limiti minimi di cui al comma 1 sono fissati in sede di approvazione delle tariffe da parte dell'organo competente.

### ***Articolo 17 - Misura degli interessi***

1. Sugli importi di tributi spettanti all'Amministrazione comunale, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, non versati o versati in ritardo, nonché in base a provvedimenti di accertamento/liquidazione/ingiunzione, sono dovuti gli interessi, determinati ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 296/06 in misura pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo, maggiorati di 1,5 punti percentuali.
2. Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del Codice Civile.
4. Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dal presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1 o del comma 3, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

### ***Articolo 18 - Transazione di crediti***

1. Fermo restando quanto previsto negli specifici regolamenti, il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di € 500,00. Per importi superiori la transazione deve essere disposta previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

### ***Articolo 19 - Abbandono del credito***

1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 129/1999 di emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità:
  - a) non si fa luogo all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comunali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo fissato in € 16,53, fatti salvi successivi adeguamenti di legge;

- b) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
  - c) la disposizione di cui alla precedente lett. a) non si applica ai tributi comunali riscossi dal Comune o da soggetti terzi contestualmente ad altre somme tributarie che ne costituiscono la base imponibile.
2. L'abbandono è formalizzato con dichiarazione, anche cumulativa, del Responsabile della rispettiva entrata.

### *Articolo 20 - Rimborsi*

1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del servizio o da suo sostituto.
4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.
5. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore ai limiti previsti dal precedente art. 15.

## **Titolo IV - Riscossione**

### *Articolo 21 - Forme della riscossione*

1. La riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi della attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l'attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

### *Articolo 22 - Riscossione diretta*

1. La riscossione diretta avviene, di norma, con le seguenti modalità:
  - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
  - b) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - c) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
  - d) versamento nei conti correnti postali specifici di ciascuna entrata;
  - e) mediante strumenti elettronici di istituti convenzionati con il Tesoriere comunale; la convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune;
  - f) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale;
  - g) piattaforma Pago PA;
  - h) altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di Settore.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

### *Articolo 23 - Ravvedimento*

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 come da ultimo modificato dal D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e s.m.i.
2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dalle vigenti normative.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
5. Il contribuente può eseguire anche il ravvedimento parziale, ai sensi dell'art. 13-bis del D.Lgs. n. 472/97.

## *Articolo 24 - Rateizzazioni*

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo ai sensi del precedente art. 20 o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, c. 796 e 797, della L. 160/2019, secondo piani rateali che rispettino i seguenti criteri:
  - a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

Per importi fino ad euro 6.000,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. In ogni caso può essere richiesta la giacenza media dei conti intestati all'istante o gli estratti conti dell'ultimo periodo.

Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.
  - b) l'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 50,00;
  - c) la rata minima non può essere inferiore ad euro 25,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche;
  - d) il piano rateale seguirà la seguente articolazione, con un numero massimo di 48 rate:
    - per importi fino ad euro 1.000,00 si potranno concedere al massimo 12 rate mensili;
    - per importi da euro 1.001,00 fino ad euro 6.000,00 si potranno concedere al massimo 24 rate mensili;
    - per importi da euro 6.001,00 fino ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 36 rate mensili;
    - per importi superiori ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 48 rate mensili.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso nonché avendo riguardo alla capacità contributiva dell'istante, così come risultante dalle verifiche e dall'istruttoria esperita ai sensi della precedente lettera a);
  - e) l'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
  - f) nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.
  - g) il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.
  - h) in caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
  - i) per importi superiori ad euro 5.000,00, anche a seguito ad accertamento con adesione, l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, la presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, di gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia deve prevedere:
    - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
    - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
    - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
    - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Ponte San Nicolò;

- il Tribunale di Padova quale foro competente per le controversie.
  - l) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - m) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - n) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dal precedente art. 16;
  - o) scadenza delle rate mensili nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
2. E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati.
3. Fattispecie e termini diversi da quelli sopra indicati potranno essere debitamente autorizzati con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale.

### *Articolo 25 - La gestione delle inesigibilità*

1. 1. Il responsabile della singola entrata o il Concessionario preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
- a. irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche,
  - b. improcedibilità per limiti di importo,
  - c. improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva,
  - d. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo,
  - e. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
  - f. limite di importo che comporta l'anti economicità della procedura.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata da documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente precedente.
3. Il responsabile dell'entrata adotta apposito provvedimento motivato ai fini dello stralcio delle somme dal conto del bilancio nei termini e modalità indicate nel regolamento di contabilità.

# Titolo V - Strumenti deflattivi del contenzioso

## *Articolo 26 - Strumenti deflattivi*

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione prescritta dall'art. 3 della Legge 07/08/1990 n° 241, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
3. Il Comune favorisce il collegamento con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati e informazioni utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento. Quando non sia altrimenti possibile l'ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
4. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
5. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate tributarie è disciplinata dal D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

## Capo 1 - Interpello

### *Articolo 27 - Principi generali*

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.112, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali e precisamente:
  - a) interpello ordinario: riguarda l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
  - b) interpello antiabuso: riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo;
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

### *Articolo 28 - Ambito di applicazione*

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. Non possono formare oggetto di interpello:
  - a) fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi;
  - b) accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
8. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune di Ponte San Nicolò entro il termine di cui all'art. 30.
9. L'ufficio tributi provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

### *Articolo 29 - Richiesta di interpello*

1. La richiesta di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario compreso il codice fiscale;
  - b) la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono effettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) l'indicazione di eventuali recapiti di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte dell'Ufficio;
  - f) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante anche mediante firma digitale in caso di inoltro in via telematica.
2. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e/o non reperibile presso altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini della individuazione o qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 28, comma 1;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

### *Articolo 30 - Adempimenti dell'Ufficio*

1. La risposta scritta e motivata fornita dal Responsabile dell'Ufficio Tributi è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il recapito indicato dal contribuente stesso, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di interpello sia per i casi di cui all'art. 28, c. 1 lett. a) che per i casi di cui all'art. 28 c. 1 lett. b)
2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche a mezzo fax o telematicamente, su specifica richiesta del contribuente, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma digitale.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'Ufficio può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al precedente comma 1 rimane sospeso e il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno

comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

### ***Articolo 31 - Efficacia della risposta alla richiesta di interpello***

1. Qualora la risposta dell'Ufficio non pervenga al contribuente entro il termine indicato nel precedente art. 31, comma 1, si intende che l'Ufficio concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente. Sono nulli gli eventuali atti amministrativi emanati in difformità dalla risposta ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
2. Nel caso di successivo orientamento, contrario a quello posto a base della risposta già fornita, l'Ufficio provvede a comunicarlo tempestivamente all'interessato, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Tale nuovo orientamento ha valore solo per le obbligazioni tributarie sorte successivamente a quelle oggetto dell'interpello.
4. Il parere reso, o il silenzio assenso formatosi, sono privi di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero, di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili

## **Capo 2 - Autotutela**

### ***Articolo 32 - Principi generali.***

1. Pur nel doveroso approccio di *compliance* che gli Uffici addetti alle entrate del Comune sono tenuti ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto degli uffici per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione delle somme da versare, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. Il diniego, tacito o espresso, non può essere impugnato.

### ***Articolo 33 - Esercizio dell'autotutela***

1. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
  - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati; 13L'articolo 2-quater, comma 1-ter, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dispone che "*Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.*" Per la disciplina dell'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria è stato emanato il regolamento approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.
  - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
2. Il Dirigente, o suo sostituto, al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, provvede, con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati. In caso di grave inerzia da parte del Responsabile del Servizio, tale compito spetta al Segretario Comunale.
3. Nel potere di autotutela è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;

- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

### ***Articolo 34 - Ipotesi di annullamento d'ufficio***

1. È possibile procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, senza necessità di richiesta di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di decorrenza di termini per l'impugnativa, in particolare nelle seguenti ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - a) errore di persona;
  - b) errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
  - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio;
  - h) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
2. Il potere di autotutela non può essere esercitato qualora sul caso in questione sia intervenuta nel merito, con esclusione quindi di motivi di ordine formale quali l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improcedibilità del ricorso, una sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione.

### ***Articolo 35 - Procedimento***

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
3. Il provvedimento di annullamento, così come quello di rigetto dell'eventuale richiesta del contribuente, sono comunicati all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto ha valore di silenzio-rigetto.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
6. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

## **Capo 3 - Accertamento con adesione**

### ***Articolo 36 - Introduzione istituto***

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento tributario comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. Non è applicabile ai procedimenti di cui al presente Capo la disciplina del contraddittorio preventivo prevista dall'art. 5-ter del D.Lgs. 218/1997 in quanto riferibile ai soli tributi erariali.

### ***Articolo 37 - Ambito di applicazione***

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio, la presenza di materia concordabile e quindi di elementi "di fatto" suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui

esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
  - i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
  - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
  3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
  4. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
  5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### ***Articolo 38 - Competenza***

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Dirigente responsabile del Settore servizi tributari o, qualora lo stesso coincida con il firmatario dell'avviso di accertamento, del Segretario Comunale.

### ***Articolo 39 - Avvio del procedimento***

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a) dall'ufficio a cui compete l'emissione dell'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento,
  - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo,
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.
3. Non è applicabile il contraddittorio preventivo di cui all'art. 4-octies, c. 1, del D.L. n. 34/2019.

### ***Articolo 40 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio***

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione. L'invito contiene altresì l'indicazione dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione.
2. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il funzionario responsabile procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
3. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il funzionario responsabile procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.

#### ***Articolo 41 - Procedimento ad iniziativa del contribuente***

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla richiesta di definizione.
2. La presentazione della richiesta produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di definizione l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire e la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.
5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 2 del D.Lgs. 218/97), al fine di evitare, da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere, oppure no, presentata richiesta di definizione concordata.

#### ***Articolo 42 - Atto di accertamento con adesione***

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale e dal Dirigente responsabile, o suo sostituto.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### ***Articolo 43 - Perfezionamento della definizione***

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di concessione di piano rateale da accordare con le modalità e le forme previste dal precedente art. 23.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

#### ***Articolo 44 - Effetti della definizione***

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e/o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'Ufficio, alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

#### ***Articolo 45 - Riduzione della sanzione***

1. A seguito della definizione, mediante accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura del minimo previsto dalla legge.

#### ***Articolo 46 - Conciliazione giudiziale***

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

### **Capo 4 - Reclamo e mediazione**

#### ***Articolo 47 - Introduzione istituto***

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2 e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.
2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

#### ***Articolo 48 - Effetti***

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
  - a) l'ufficio competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
  - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
  - e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al c. 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle norme che regolano le singole imposte.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis c. 2 del D.Lgs. 546/92.

### ***Articolo 49 - Competenza***

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/92 devono indicare:
  - il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
  - le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione.
3. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

### ***Articolo 50 - Valutazione***

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
  - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
  - al grado di sostenibilità della pretesa;
  - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
  - a) L'accoglimento totale del reclamo;
  - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
  - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
  - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.
4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992.
5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

### ***Articolo 51 - Perfezionamento e sanzioni***

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata, in caso di concessione di piano rateale.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dai precedenti artt. da 31 a 40 del presente Regolamento.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, nel rispetto delle norme indicate al comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

## **Titolo VI - Accertamento e riscossione**

### *Articolo 52 - Attività di accertamento*

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non tributarie dovute al Comune, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento previsto in 30 giorni.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo; in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.
3. La Giunta Comunale può con apposito provvedimento determinare le spese di notifica, non superiori ai limiti di quelle previste dal Ministero per l'Economia e le Finanze, da porre a carico dei soggetti inadempienti
4. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria vengono commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti dall'amministrazione nella fase di assistenza, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.

### *Articolo 53 - Sanzioni tributarie*

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi delle specifiche norme d'imposta mentre per le entrate patrimoniali sono determinate dal codice civile e dalle specifiche norme di legge e regolamentari.
2. L'avviso di applicazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione emessa.

### *Articolo 54 - Riduzione delle sanzioni*

1. È applicabile la norma in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lett. l) della Legge 662/1996 concernente la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, e dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, concernente disposizioni in tema di sanzioni amministrative in caso di ravvedimento, in quanto compatibili.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

### *Articolo 55 - Avviso di accertamento esecutivo*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e s.m.i.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
3. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
  - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997;

- b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.

### ***Articolo 56 - Avvio della riscossione coattiva***

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il Funzionario responsabile delle entrate individua il soggetto legittimato alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

### ***Articolo 57 - Costi del procedimento di riscossione***

1. I costi del procedimento di riscossione con applicazione delle procedure privilegiate previste dal titolo II del DPR. 602/1973 sono posti a carico del debitore determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. nonché dei provvedimenti di attuazione della stessa disposizione.
2. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

### ***Articolo 58 - Adempimento dell'obbligazione tributaria mediante la cessione di beni immobili***

1. In caso di debiti tributari derivanti dall'attività accertativa e/o di riscossione coattiva, di importi pari o superiori ad euro 25.000,00, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può proporre all'Ente la cessione totale per l'intero, in piena proprietà, di beni immobili in sostituzione dell'adempimento originario di versamento, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, purché di valore non inferiore all'obbligazione stessa.
2. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere esclusivamente siti nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò e devono essere liberi da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi ed il soggetto passivo d'imposta non deve trovarsi in stato d'insolvenza.
3. Il Comune, nell'ambito della procedura accertativa e/o di riscossione coattiva, qualora emerga situazione di obiettiva difficoltà economica e/o mancanza di liquidità del soggetto passivo, può accettare la proposta di "*datio in solutum*" prestazione in luogo dell'adempimento, previa apposita valutazione:
  - a) della realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore;
  - b) del valore del bene proposto in pagamento, stimato da un soggetto terzo ed indipendente, che dia atto anche del grado di realizzabilità di un'eventuale futura vendita del bene;
  - c) dell'interesse all'acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune, anche tenuto conto degli usi ipotizzabili, espresso dai Servizi Comunali competenti;
  - d) degli effetti che la *datio in solutum* – prestazione in luogo dell'adempimento può produrre sul bilancio comunale, espressa dal Servizio Finanziario e dal collegio dei revisori.
4. Nella proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 1, in pagamento totale del debito, il contribuente è tenuto a specificare che nulla avrà a che pretendere dall'Ente qualora il bene proposto abbia un valore superiore al debito maturato nei confronti del Comune e che cesserà ogni eventuale materia del contendere fondata, direttamente o indirettamente, sugli immobili oggetto di accertamento.

5. In caso di accettazione da parte del Comune della proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 1, sono a carico del contribuente le spese per l'eventuale frazionamento dell'immobile, le spese contrattuali e fiscali, i compensi spettanti al concessionario della riscossione per i provvedimenti emessi, il rimborso delle spese sostenute dall'agente di riscossione e le spese di perizia sostenute dal Comune.

## **Titolo VII - Contenzioso**

### *Articolo 59 - Costituzione in giudizio*

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente previsto dallo Statuto, e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel processo tributario, e/o civile per le entrate patrimoniali, nonché, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. In tal caso il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

### *Articolo 60 - Rappresentanza dell'Ente in giudizio*

1. La delega conferita dal Sindaco, oltre a consentire la rappresentanza e difesa dell'Ente all'atto della costituzione in giudizio e, successivamente il deposito di documenti e memorie integrative e conclusionali, può comprendere il potere di presenziare alle pubbliche udienze presso le Commissioni Tributarie e nei giudizi presso tribunali civili di ogni ordine e grado.
2. Inoltre, tenuto conto dell'eventuale possibilità di soccombenza dell'Amministrazione che dovesse emergere nel corso del giudizio, comprende anche il potere di conciliare in tutto o in parte la vertenza, previa parere della Giunta Comunale, su proposta del Dirigente responsabile o suo sostituto.

### *Articolo 61 - Incarico a professionisti esterni*

1. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica la difesa in giudizio, previa decisione della Giunta Comunale, può essere affidata a liberi professionisti esterni, specialisti nel campo tributario.

## **Titolo VIII - Norme finali**

### *Articolo 62 - Concessionari della riscossione*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

### *Articolo 63 - Decorrenza e validità*

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi nonché ogni altra normativa vigente applicabile all'entrata.
4. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

### *Articolo 64 - Disciplina transitoria*

1. Per gli avvisi di accertamento emessi precedentemente al 01.01.2020 gli atti di riscossione seguono le norme previgenti all'entrata in vigore del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. Le modifiche all'art. 23 si applicano alle istanze di rateizzazione formulate successivamente all'entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento, senza distinzione in ordine alla riferibilità delle stesse ad avvisi di accertamento o atti emessi con la forma prevista dall'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 o ad avvisi di accertamento o ingiunzioni emesse secondo la normativa vigente al 31.12.2019. Restano efficaci le rateizzazioni già concesse ed in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento.